

ROMA

2. Dipartimento risorse economiche
U.O. Programmazione e regolamentazione generale
delle entrate
Uff. Regolamentazione e coordinamento normativo

Il Dirigente



Comune di Roma

- Al Direttore Dipartimento Risorse Economiche
 - Al Dirigente della Unità organizzativa
Gestione dei procedimenti di controllo fiscale
e del contenzioso
 - Al Dirigente della Unità organizzativa
Servizi informativi e tecnologici al cittadino
 - Al Dirigente della Unità organizzative
Coordinamento generale dei procedimenti di
riscossione della fiscalità locale
 - All' AMA S.p.A
 - A Roma Entrate S.p.A
 - Ai Direttori delle strutture territoriali
 - Alle Posizioni organizzative e a tutto il personale del
front-office - area tributi - del Dipartimento
risorse economiche - Tramite newsletter
- e, p.c. All' Avvocatura Comunale
- All' Assessore al bilancio e allo sviluppo
economico

Circolare prot. n. 293319 del 23/8/2010

Oggetto: Approfondimenti in ordine alle disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio comunale 1/2 luglio 2010, n. 56, recante approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Roma e abrogazione del precedente regolamento in materia di Ta.Ri adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 3 marzo 2003 e successive modificazioni.

Con il provvedimento indicato in oggetto il Comune di Roma, nell'ambito di una complessiva operazione di rivisitazione e aggiornamento della regolamentazione in materia di tributi di propria competenza, ha deliberato la abrogazione del Regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Roma, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 3 marzo 2003, e la contestuale approvazione di un nuovo Regolamento in materia di applicazione della tariffa rifiuti aggiornato alle recenti modifiche legislative ed all'evoluzione giurisprudenziale che ha caratterizzato lo specifico ambito disciplinare di riferimento.

Il provvedimento, adottato dal Consiglio comunale entro la data fissata da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno 2010, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, ai sensi

dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 488.

Per meglio chiarire i contenuti della deliberazione in oggetto ed evidenziare gli elementi di novità rispetto alla previgente disciplina, si segnalano di seguito alcuni approfondimenti tematici con preghiera di ampia diffusione ai responsabili degli Uffici ed agli operatori interessati.

Quadro normativo di riferimento

L'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, ha disposto l'istituzione di una tariffa a copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti e la contemporanea soppressione della vigente tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è stato adottato il Regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato di cui all'articolo 49, comma 5, del citato d.lgs. n. 22 del 1997, per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, contenente, tra l'altro, una nuova classificazione delle categorie produttive con indicazione, per ciascuna, di parametri minimi e massimi di produzione dei rifiuti.

Il Comune di Roma, avvalendosi della facoltà di introduzione anticipata della tariffa, prevista dal citato d.lgs. n. 22 del 1997, con deliberazione del Consiglio comunale del 2 agosto 2000 n. 141, avente ad oggetto la trasformazione dell'AMA da Azienda Speciale del Comune di Roma in società per azioni, ha dato mandato alla Giunta di predisporre tutti gli atti necessari per la conversione dell'allora vigente Tarsu in tariffa, prevedendo il conferimento alla società AMA S.p.A. delle competenze delegabili previste dalla legge per l'applicazione, bollettazione ed incasso della tariffa. Con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 3 marzo 2003, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune ha adottato il regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa per la gestione di rifiuti urbani nel Comune di Roma a partire dal 1° gennaio 2003.

Infine, in data 3 aprile 2006 è stato emanato il decreto legislativo n. 152 recante "Norme in materia ambientale" che, all'articolo 238, ha introdotto la *tariffa per la gestione dei rifiuti urbani* ed ha disposto la soppressione della tariffa di cui al d.lgs. n. 22 del 1997 a decorrere dalla entrata in vigore del testo unico in materia ambientale, subordinata, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 238, all'adozione di un apposito regolamento, con la prescrizione, prevista al comma 11, che sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. Pertanto, come disposto dall'articolo 264 del testo unico dell'ambiente, in via transitoria, sino all'emanazione del nuovo metodo tariffario, restano in vigore le discipline regolamentari vigenti costituite, a livello nazionale, dal DPR n. 158 del 1999 e, a livello locale, dai regolamenti comunali vigenti in materia di Tia. Con successivi interventi normativi è stato disposto il regime di proroga delle discipline regolamentari vigenti sino al 30 giugno 2010 in mancanza dell'entrata in vigore dell'articolo 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 come sopra specificato. In caso di mancata adozione del regolamento previsto dal codice dell'ambiente entro il termine da ultimo prorogato, i comuni che intendono adottare la tariffa integrata ambientale possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

In tale contesto normativo è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, investita di risolvere le questioni di legittimità costituzionale poste alla sua attenzione con riferimento alla giurisdizione tributaria per le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento di rifiuti urbani, si è pronunciata per la natura tributaria del prelievo tariffario e ha sancito anche l'estraneità della tariffa rifiuti dall'ambito di applicazione dell'IVA, sottolineando l'assenza di una specifica previsione normativa che ne stabilisca l'assoggettamento ad IVA.

In adeguamento ai principi delineati dalla pronuncia della Corte Costituzionale si è reso, quindi, necessario procedere alla modifica ed integrazione del vigente regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Roma al fine di adeguare la vigente disciplina regolamentare ai principi applicabili alle entrate locali di natura tributaria.

Ciò ha comportato, inevitabilmente, la necessità di intervenire diffusamente sul testo vigente e, pertanto, in conformità ai principi sanciti Statuto del contribuente, in tema di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie, nonché in applicazione delle principali regole e raccomandazioni in tema di redazione dei testi legislativi e regolamentari, si è ritenuto opportuno rendere più semplice ed agevole la consultazione del Regolamento Ta.Ri da parte degli utenti procedendo alla abrogazione del testo vigente, approvato con la citata deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 2003, ed alla contestuale approvazione di un nuovo Regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa rifiuti nel Comune di Roma.

Sulla base di quanto premesso, di seguito si segnalano i principali contenuti delle modifiche apportate al regolamento.

Articolo 3 - "Definizioni"

Sono state integrate le definizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), al fine di specificare la natura patrimoniale dell'entrata e prevedere l'affidamento al soggetto gestore, oltre che della gestione dei rifiuti, anche delle attività di riscossione e accertamento della tariffa e di difesa in giudizio.

Articolo 4 - "Costo e gestione del servizio"

È stato modificato il comma 2 al fine di razionalizzare i tempi di predisposizione dei documenti di pianificazione della gestione finanziaria da parte della società affidataria del servizio e di rendere tempestiva la funzione di approvazione dei relativi documenti da parte del Comune, prevedendo il differimento al 30 settembre del termine annuale di presentazione all'amministrazione del Piano finanziario degli interventi relativi al servizio per l'anno successivo, da approvare entro la data di approvazione della deliberazione del bilancio di previsione.

Articolo 5 - "Soggetti e presupposti per l'applicazione della tariffa"

Al comma 5 è stata integrata la definizione regolamentare dedicata alle modalità di determinazione della tariffa nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia anche svolta una attività economica e professionale, specificando che tra le menzionate attività sono ricomprese anche le operazioni non assoggettabili al regime dell'imposta sul valore aggiunto e che, alle superfici effettivamente destinate allo svolgimento dell'attività economica, come dichiarate dal titolare stesso dell'attività, è applicata la tariffa corrispondente alla specifica categoria di appartenenza dell'attività effettivamente svolta. Per tali unità immobiliari caratterizzate dall'uso promiscuo dei locali, il soggetto passivo è tenuto a presentare due distinte dichiarazioni di attivazione delle utenze, l'una di tipo domestico e l'altra di tipo non domestico, con indicazione dei dati necessari alla determinazione della tariffa dovuta, distinguendo le superfici rispettivamente utilizzate, secondo gli usuali modelli di dichiarazione resi disponibili dalla società AMA. Nel caso, di avvenute variazioni all'interno di unità immobiliari originariamente dichiarate quali utenze domestiche, occorrerà presentare una dichiarazione di variazione della superficie adibita ad abitazione ed una dichiarazione di attivazione della utenza non domestica.

Articolo 7 - "Casi particolari di occupazione e conduzione"

È stato inserito il comma 5 allo scopo di chiarire la soggettività passiva in taluni casi particolari di occupazione. Il comma in parola, introduce apposite disposizioni relative agli immobili di proprietà di enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche adibiti ad "alloggi di servizio", specificando che per tali casi la tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori, per il periodo di effettiva assegnazione, e dal proprietario degli immobili per i rimanenti periodi a disposizione. Pertanto, ciascun soggetto, rispettivamente a seconda dell'utilizzo dei locali in qualità di conduttore o della disponibilità degli stessi in qualità di proprietario, sarà assoggettato all'obbligo dichiarativo ed al corrispondente pagamento della tariffa. Preme precisare che tale disposizione è di mero chiarimento delle formalità ricadenti in capo al soggetto passivo in relazione alle fattispecie di utilizzo dei locali come sopra delineate, ma la disciplina oggi introdotta, ben lungi dal rappresentare una novità dell'ordinamento vigente, altro non è che una declinazione del principio generale di cui all'articolo 49, comma 3, del d. lgs. n. 22 del 1997 in base al quale "la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale".

Articolo 11 - "Utenze domestiche"

Sono state apportate modifiche al comma 2 al fine di pervenire ad una più concreta applicazione del principio di determinazione della quota variabile della tariffa sulla base della quantità di rifiuti conferiti, ad oggi determinata in funzione dell'effettiva composizione del nucleo occupante i locali. È stata, pertanto, integrata la definizione utilizzata in tema di modalità di determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche, prevedendo che la numerosità del nucleo, oltre alla usuale corrispondenza alle informazioni anagrafiche, può essere determinata sulla base della diversa composizione risultante da sentenze, decreti, ordinanze o altri atti emessi dalla magistratura. Inoltre, nei casi di attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast e case e appartamenti per vacanze, gestite in forma non imprenditoriale ai sensi del Regolamento della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 16, e successive modificazioni, ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero di occupanti pari alla somma del numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune e del numero massimo di posti letto autorizzato. Al fine della corretta applicazione di tale ultima disposizione di nuova introduzione, la società AMA effettuerà appositi controlli sull'effettivo numero dei posti letto autorizzato per gli esercizi ricettivi mediante verifica presso il Dipartimento Turismo – Sportello unico attività ricettive – quale struttura comunale preposta al rilascio delle suddette autorizzazioni.

Articolo 12 - "Riduzioni tariffarie"

È stato inserito il comma 7 disponendo, a partire dall'anno 2011, l'introduzione di una specifica riduzione del 2,5% sulla quota fissa della tariffa a favore dei Consorzi stradali obbligatori disciplinati dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, in ragione dell'autonomia nella gestione del servizio di spazzamento delle strade.

Articolo 13 - "Agevolazioni e coefficienti di riduzione"

È stato modificato il comma 4, nell'ottica di semplificare gli adempimenti dichiarativi a carico dei cittadini, con l'eliminazione dell'obbligo di rinnovare per ciascun anno l'impegno alla realizzazione del compostaggio, mantenendo tuttavia l'onere di dichiarare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'avvenuta pratica di compostaggio durante l'anno precedente nonché l'obbligo di dichiarazione della eventuale rinuncia alla pratica del compostaggio per l'anno in corso.

Articolo 14 - "Agevolazioni"

È stato introdotto un nuovo comma 6. Come noto, l'articolo 33bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2008 il

Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente al comune un contributo forfetario per lo svolgimento del servizio nei confronti delle istituzioni scolastiche statali. Nel rispetto di tali disposizioni è stato integrato l'articolo intitolato alle agevolazioni tariffarie prevedendo che le eventuali differenze tra il contributo trasferito e la tariffa dovuta, corrispondente alle fattispecie su indicate, rimangono a carico del Comune. Pertanto, sotto il profilo applicativo, la società AMA non dovrà più emettere le fatture relative agli importi della tariffa attribuibile a ciascun istituto statale appartenente alla categoria prevista dalla norma citata, ma indirizzerà la richiesta di liquidazione degli importi spettanti a copertura dei costi del servizio direttamente al Dipartimento scrivente, corredando naturalmente tali fatture degli elementi necessari per la verifica di congruità degli importi richiesti.

È stato, altresì, inserito un nuovo comma 11. Nell'intento di garantire una corretta ed equa applicazione delle forme di agevolazione ovvero di riduzione tariffaria ai soggetti in possesso dei requisiti a tali fini richiesti, sono state rafforzate le condizioni di accesso mediante la previsione di un ulteriore requisito basato sull'assenza di debiti tariffari maturati al 31 dicembre dell'anno antecedente quello di applicazione. Pertanto, la società AMA prima di procedere all'applicazione del regime tariffario agevolato ai richiedenti dovrà accertare la regolarità dei pagamenti alla data stabilita dal Regolamento, rinnovando la procedura di verifica per ciascun anno di imposizione tariffaria.

Articolo 15 - "Dichiarazioni", Articolo 16 - "Modalità di presentazione della dichiarazione" e Articolo 17 - "Dichiarazione di cessazione"

È stata aggiornata nel suo complesso la disciplina relativa alle modalità di presentazione della dichiarazione di attivazione e cessazione delle utenze. Al fine di garantire il costante miglioramento e aggiornamento della banca dati delle utenze, si segnala l'integrazione della disciplina relativa all'obbligo dichiarativo posto a carico dei contribuenti mediante previsione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione contestualmente ad ogni denuncia di variazione anagrafica, ponendo altresì in capo agli Uffici dell'anagrafe comunale l'obbligo di trasmettere al soggetto gestore le variazioni avvenute con cadenza quadrimestrale, anziché annuale. Per un miglior coordinamento a livello decentrato delle attività di acquisizione delle dichiarazioni di occupazione originaria o di variazione delle stesse, si chiede la collaborazione delle strutture municipali nella fase di acquisizione delle variazioni anagrafiche che dovranno essere contestualmente accompagnate dalla relativa dichiarazione ai fini della tariffa rifiuti.

Articolo 18 - "Rimborsi"

La disciplina concernente diritti e modalità di rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di tariffa è stata rivisitata essenzialmente sotto il profilo della semplificazione delle definizioni adottate, mentre sotto il profilo sostanziale non sono state modificate le norme previgenti già in linea con il sistema definito dall'articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per l'anno 2007, in tema di rimborso delle somme di natura tributaria indebitamente riscosse. Permane, quindi, la facoltà del contribuente di richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il soggetto affidatario del servizio per conto dell'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, salvo il diverso termine di novanta giorni previsto dal comma 3 dell'articolo 18 del Regolamento nei casi in cui il diritto al rimborso dipenda da errori commessi dal soggetto gestore.

Articolo 19 - "Attività di controllo"

È stata adeguata la disciplina in applicazione delle norme relative alle modalità di esercizio dell'attività di controllo in materia di entrate di natura tributaria. In tale ambito trovano applicazione le norme dettate dalla citata legge finanziaria 2007 all'articolo 1, commi 161 e 162, laddove si prevede che "gli enti locali,

relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni". Con riferimento alla emissione degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio si prevede, inoltre, che debbano essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione della tariffa.

Articolo 20 - "Riscossione"

Anche la disciplina inerente le modalità di riscossione della tariffa è stata adeguata in coerenza con il quadro sopra descritto, prevedendo a tal fine l'emissione di periodici avvisi di pagamento. Rimangono invariate le disposizioni relative alle modalità di riscossione coattiva delle somme dovute.

Articolo 21 - "Sanzioni"

Per le violazioni agli adempimenti connessi alla applicazione della tariffa rifiuti disposti dalle norme legislative e regolamentari di settore, l'articolo 21 richiama la necessità di applicazione dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, con la comminazione delle sanzioni amministrative irrogate a cura dal funzionario responsabile della tariffa. Si tratta, in particolare:

- a. dei casi di omessa dichiarazione, cui si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento su ogni importo maturato. Per la dichiarazione tardiva, presentata oltre il termine di 90 giorni dall'avvenuta occupazione o variazione, si applica la sanzione per omessa dichiarazione su ogni importo maturato fino alla data di effettiva presentazione della stessa;
- b. per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento su ogni importo maturato, mentre per le dichiarazioni integrative si applica la sanzione prevista per l'infedele dichiarazione computata fino alla data di presentazione della medesima;
- c. le sanzioni irrogate in seguito alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio sono ridotte del 75 per cento in caso di definizione agevolata e adesione all'accertamento entro 60 giorni dalla notifica del medesimo;
- d. per la mancata comunicazione del venir meno delle condizioni che avevano determinato il riconoscimento delle riduzioni o dell'esenzione, è applicata una sanzione dal 50 al 100 per cento della riduzione applicata o dell'importo della tariffa esentata;
- e. chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti richiesti, è soggetto a sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato o tardivamente versato;
- f. In caso di omessa, infedele, o tardiva dichiarazione, nonché per i casi di omesso o parziale versamento, gli interessi legali sono dovuti secondo la misura e le modalità stabilite dal vigente

regolamento generale delle entrate che, nel caso specifico, stabilisce la misura del tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali.

Articolo 22 - "Istituti deflativi del contenzioso"

L'articolo introduce la facoltà di ricorrere agli istituti deflativi del contenzioso anche in materia di entrate di natura tributaria relative alla tariffa rifiuti, con riferimento al procedimento di accertamento con adesione ed all'esercizio del ravvedimento operoso.

In particolare, con deliberazione del Consiglio comunale 30/31 luglio 2010, n. 70, è stato approvato il nuovo Regolamento per la definizione dei tributi locali mediante il procedimento di accertamento con adesione, il cui ambito di applicazione è riferito ai casi in cui l'accertamento sia fondato su elementi di natura presuntiva o su elementi oggetto di valutazione estimativa che, nel caso di specie della tariffa rifiuti solidi urbani, è limitato alle valutazioni relative alle sole superfici che producono sia rifiuti urbani sia rifiuti speciali. Il procedimento dell'accertamento con adesione è caratterizzato da una fase di impulso al principio del contraddittorio mediante il ricorso all'istituto dell'invito a comparire, realizzato allo scopo di favorire una definizione agevolata delle posizioni caratterizzate da incertezza valutativa, con l'obiettivo di impedire ove possibile l'insorgere della lite anche attraverso l'abbattimento consistente delle sanzioni applicabili. Per le modalità di applicazione del procedimento si rimanda al citato regolamento ed alla nota operativa successivamente inoltrata sul tema.

inoltre, si richiama l'applicazione alla tariffa rifiuti anche della disciplina adottata con deliberazione del Consiglio comunale 30/31 luglio 2010, n. 71, di approvazione del nuovo Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi locali, avente ad oggetto le modalità di regolarizzazione delle violazioni commesse in relazione agli adempimenti tributari di versamento o connessi alla presentazione di dichiarazioni e comunicazioni disposti dalla normativa di settore, al fine di consentire al contribuente di sanare spontaneamente la propria posizione pagando il dovuto ma beneficiando dell'applicazione di sanzioni ridotte. Per una puntuale applicazione dell'istituto in parola si rinvia all'esame della citata deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 2010 ed alla successiva nota operativa inviata sull'argomento.

Il Dirigente
Valerio Napoli



